

COOP E TERZO SETTORE

di **MANUELE ZANARDI**

Enti del terzo settore al test del rendiconto

Il Ministero del Lavoro ha approvato i modelli di bilancio, prevedendo schemi differenti in funzione delle dimensioni. La quasi totalità degli enti (esercizio coincidente con l'anno solare) avrà un anno di tempo per adeguare i propri rendiconti alle nuove prescrizioni.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha recentemente approvato gli schemi di bilancio che dovranno essere adottati dagli enti del terzo settore. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal **primo esercizio finanziario successivo a quello in corso** alla data della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale ([qui il link](#)). Considerato che la pubblicazione è avvenuta il 18.04.2020, i nuovi schemi dovranno essere utilizzati, per gli enti con esercizio coincidente con l' **anno solare**, a decorrere dai bilanci relativi all'esercizio 2021. La quasi totalità degli enti avrà, quindi, circa un anno di tempo per adeguare i propri rendiconti alle nuove prescrizioni. I nuovi modelli sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione e, per gli enti con **entrate inferiori a € 220.000**, dal solo rendiconto per cassa.

Gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **superiori a € 220.000**, devono utilizzare il principio di competenza economica, mentre l'utilizzo del principio di cassa è riservato in via facoltativa, come detto, ai soli enti con dimensione economica inferiore a tale soglia.

Lo **stato patrimoniale** si presenta graficamente molto simile allo schema utilizzato dalle società di capitali, dal quale si differenzia solo per la presenza di voci tipiche degli enti senza fini di lucro. Il **conto gestionale** è invece articolato per sezioni e richiede la separata indicazione dei costi e dei ricavi delle attività di interesse generale, delle attività diverse, delle attività di raccolte fondi, delle attività finanziarie e patrimoniali e delle attività di supporto generale. Gli schemi sono fissi e potranno essere modificati solo laddove la suddivisione o l'accorpamento delle voci favorisca la chiarezza del bilancio. La predisposizione del bilancio d'esercizio secondo i nuovi schemi è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli **artt. 2423, 2423-bis e 2426 C.C.** e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo settore.

La **relazione di missione** svolge sostanzialmente la funzione che nelle società di capitali viene assolta dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, illustrando le poste di bilancio, i criteri di redazione adottati, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione di missione dovrà documentare, inoltre, il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle istituzionali.

Il **rendiconto di cassa**, riservato ai soli enti con entrate inferiori a € 220.000, presenta la medesima articolazione per attività prevista per il rendiconto gestionale sopra illustrato per gli enti di entità superiore. In calce dovrà essere documentato il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle istituzionali. Anche la redazione del rendiconto per cassa è ispirata ai medesimi principi e ai criteri sopra richiamati, in quanto applicabili. Il decreto dedica la parte finale al **glossario** delle principali voci contenute nei nuovi schemi di stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.